
Febbraio
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
2

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	8
CORTE COSTITUZIONALE	8
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	8
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	12
CODICE DI PROCEDURA PENALE	12
IMPUGNAZIONI	12
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	13
REVISIONE	13
CODICE PENALE	14
PARTICOLARE TENUITÀ	14
IMPUTABILITÀ.....	14
REATI CONTRO LA PA.....	15
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	15
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	16
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	16
REATI CONTRO LA PERSONA	17
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	20
REDDITO DI CITTADINANZA	22
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDATARIE	22
REATI TRIBUTARI	23
ARMI	23
MISURE DI PREVENZIONE	23

ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	25
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	27
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	27
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	29
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA	31
FOCUS: MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI	33

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al secondo numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

1. Aggiornamenti normativi:

La sezione dedicata alla normativa mette in luce significativi interventi legislativi pubblicati nelle prime settimane del 2026:

- i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in tema di prove elettroniche, misure restrittive dell'Unione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- l'indizione del referendum costituzionale sulla riforma dell'ordinamento giurisdizionale e della futura Corte disciplinare;
- l'aggiornamento del DPR 309/1990 sulle sostanze stupefacenti;
- il provvedimento dell'AGCOM sui rischi connessi ai deepfake.

2. La giurisprudenza nazionale:

Nell'ampia sezione dedicata alla giurisprudenza, il Notiziario offre un quadro aggiornato delle principali decisioni della Corte Costituzionale, delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici della Cassazione.

Emergono, tra gli altri:

- la dichiarazione di illegittimità costituzionale sull'art. 131-bis c.p. in relazione ai casi di particolare tenuità del fatto,
- i consolidamenti interpretativi in tema di confisca di prevenzione,
- significative pronunce su estradizione, corruzione elettorale, sequestro probatorio, delitti contro la famiglia, reati contro la PA,
- questioni innovative sollevate in materia di furto e procedibilità.

3. Il panorama giurisprudenziale distrettuale: un osservatorio sul territorio

Di particolare interesse è il ricco corpus di pronunce della Corte d'Appello di Perugia, suddivise per settori:

-
-
- Impugnazioni, con richiami alle modifiche della L. 103/2017 e al nuovo standard di specificità dei motivi;
 - Riparazione per ingiusta detenzione, con applicazioni puntuali dei presupposti di legge;
 - Revisione, dove emerge il rigore nel vagliare le “prove nuove”;
 - Delitti contro la PA, la fede pubblica, la famiglia, la persona e il patrimonio, con particolare attenzione ai contesti familiari e relazionali e alla tutela delle vittime vulnerabili;
 - Reati tributari, fallimentari, in materia di armi e reddito di cittadinanza.

La ricostruzione restituisce un distretto impegnato su fronti molto eterogenei, specchio della complessità sociale e dei fenomeni criminali del territorio.

4. Misure di prevenzione e ordinamento penitenziario

Grande rilievo assume l'approfondimento dedicato alle misure di prevenzione personali, oggetto del Focus mensile. Il quadro che ne emerge è articolato: dalle condizioni per l'applicazione della sorveglianza speciale ai limiti per la revoca, dalla valutazione della pericolosità sociale all'inquadramento dei soggetti autori di condotte di violenza domestica come categorie a “pericolosità qualificata”.

Non meno rilevanti le pronunce dei Tribunali di Sorveglianza, che affrontano temi quali la semilibertà, i benefici per i condannati per reati ostativi, le violazioni dell'art. 3 CEDU, e la complessa nozione di “collaborazione impossibile o inesigibile”.

5. Giurisprudenza contabile-amministrativa e tributaria: il quadro nel distretto umbro

Il Notiziario, con un taglio multidisciplinare, comprende anche:

- le decisioni della Corte dei Conti, che indagano responsabilità amministrative per mala gestio e condotte dolose nell'ambito dei servizi pubblici regionali,
- tre pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che offrono spunti preziosi su presunzioni tributarie, motivazione dell'avviso di accertamento e operazioni oggettivamente inesistenti.

Un panorama ricco e trasversale che amplia la visione del giurista e consente di cogliere l'interrelazione tra sistemi di responsabilità differenti.

NORMATIVA

**Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 216**

“Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 11 del 15-01-2026](#))

Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 215

“Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché' delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 11 del 15-01-2025](#))

Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026

“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 10 del 14-01-2026](#))

Decreto 29 dicembre 2025

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 8 del 12-01-2026](#))

Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211

“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 6 del 09-01-2026](#))

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 5 del 08-01-2026](#))

Delibera 18 dicembre 2025

“Avvertimento nei confronti degli utilizzatori dei servizi di generazione di contenuti multimediali digitali, audio e video, basati sull'intelligenza artificiale, idonei a manipolare la realtà (deepfake), partendo da voci o immagini reali di terze persone” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 5 del 08-01-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 5/2026 del 20/11/2025 – deposito 22/01/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-*bis*, secondo comma, cod. pen. Ha dichiarato, in aggiunta, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza con l'ordinanza n. 189 del 19 settembre 2024.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 2648/2026 ud. 10/07/2025 – deposito 22/01/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 2647/2026 ud. 10/07/2025 – deposito 22/01/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi *ex art. 599-bis* cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 2908/2026, ud. 10/12/2025 - deposito 23 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale per l'estero, ha affermato che, in mancanza di trattato di estradizione con tale Stato richiedente, per la valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta *ex art. 705*, comma 1, cod. proc. pen., non trova applicazione il regime di prova "semplificato" consacrato nell'art. 16 della Convenzione di Palermo,

stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un Trattato di estradizione. (Fattispecie relativa ad estradizione processuale passiva richiesta dal Kuwait).

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 2714/2026, ud. 12/11/2025 - deposito 23 gennaio 2026

La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020, a seguito dell'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 2687/2026, ud. 11/11/2025 - deposito 22 gennaio 2026

La Terza Sezione penale ha affermato che il rimedio giuridico esperibile per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, a causa dell'erronea determinazione da parte del giudice dell'importo dovuto a titolo di oblazione, è, per effetto dell'intervenuta trasformazione del reato in illecito amministrativo, la richiesta di ripetizione dell'indebito, da inoltrare all'ente che ha ricevuto il pagamento e, in caso di inerzia dello stesso, da proporre davanti al giudice civile.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 1869/2026, ud. 01/07/2025 - deposito 16 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, ha affermato che il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di persona che non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, purché questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere lesa o posto in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica. (Fattispecie relativa a depistaggio cd. dichiarativo).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 1577/2026, ud. 14/11/2025 - deposito 14 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, ai fini dell'individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest'ultima alla condotta abusante, ma dev'essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 1129/2026, ud. 16/10/2025 - deposito 13 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che il delitto di corruzione elettorale si perfeziona con il raggiungimento dell'accordo corruttivo iniziale e si configura come un unico reato permanente che conserva efficacia nel tempo, indipendentemente dalla sua attualizzazione attraverso le diverse vicende esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione assolutoria del giudice di appello che aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado sul rilievo che non vi era prova dell'esistenza del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione e della sua durata).

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 1049/2026, ud. 08/01/2026 - deposito 12 gennaio 2026

La Quinta Sezione penale ha affermato che la persona straniera, non rivestendo la qualifica di condannato, non è legittimata a proporre ricorso straordinario *ex art. 625-bis* cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a seguito delle modifiche apportate all'art. 14, comma 6, d.lgs. citato dall'art. 18-*bis* d.l. 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, siano ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 543/2026, ud. 03/12/2025 - deposito 8 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all'accertamento dei reati ed essendo l'eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 534/2026, ud. 03/12/2025 - deposito 8 gennaio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l'adempimento di un'obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest'ultima il medesimo rango giuridico dell'obbligo inadempito.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 469/2026, ud. 26/11/2025 - deposito 7 gennaio 2026

La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-*bis* cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l'ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell'attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità. La Quarta Sezione ha affermato, inoltre, che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest'ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l'impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell'intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei

confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all'art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell'art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).

Cass. Pen. sez. IV ordinanza di rimessione n. 38973/2025, ud. 11/11/2025 - deposito 3 dicembre 2025

Questione controversa: Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 718/2023 - Ud. 17/10/2025 - deposito 17/10/2025

Deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato – disponendo, pertanto, l'esecuzione della sentenza impugnata – in quanto la prospettiva di una richiesta di concordato sui motivi di appello è solo enunciata e, in aggiunta, non può essere formulata tenendo conto delle determinazioni *quoad poenam* già assunte in primo grado.

Nel caso in oggetto, il Collegio ha evidenziato che la Legge n. 103/2017 – in linea con la ratio ispiratrice della riforma, finalizzata alla razionalizzazione, definizione ed accresciuta efficacia dei procedimenti impugnatori – è intervenuta in una duplice direzione, declinando da un lato un nuovo modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito al quale si raccorda l'onore della specificità dei motivi di gravame e – dall'altro – rimodulando, in coerenza con siffatto modello, i requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che dovrà correlarsi criticamente ai capi, ai punti, alle questioni processuali e probatorie contenute nella pronuncia censurata, attraverso la prospettazione di richieste e argomentazioni – in fatto e in diritto – compendiate in motivi che abbiano adeguata specificità. Altresì, evidenzia la Corte che – anche in esito alla Legge n. 103/2017 – a uno standard di determinatezza “intrinseca” – enucleabile nella necessaria, specifica indicazione testuale dei motivi – viene oggi a giustapporsi un ulteriore profilo di determinatezza “estrinseca” delle singole censure, riferibile al rapporto critico e puntuale tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate doglianze. Tutto ciò comporta che quello di appello non può e non deve (più) essere inteso come un giudizio “a tutto campo” e le proposizioni sottoposte a critica dall'impugnante devono essere, in relazione al punto richiesto, direttamente ricavate dal percorso argomentativo della sentenza gravata. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, non basta lamentare un asserito errore, ma è anche necessario indicare specificatamente – come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità – le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del Giudice a quo.

Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato la coincidenza della pena irrogata all'imputato rispetto ai minimi edittali previsti dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 6 della Legge n. 401/1989, considerato che le condotte contestate allo stesso erano più di una e che, dunque, il computo della pena pecuniaria – lievemente più elevato del minimo – appare obiettivamente giustificato. La Corte sottolinea, inoltre, come il Tribunale aveva già disposto la concessione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato nella massima estensione e senza alcuna possibilità di migliori determinazioni *pro reo* in punto di comparazione fra circostanze di segno opposto.

Corte d'Appello, sentenza n. 596/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 06/11/2025

Va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato assente nel giudizio di primo grado che non sia munito di procura ad impugnare successiva alla emissione della sentenza di primo grado, considerato che le modifiche apportate all'art. 581 co. 1 *ter* e 1 *quater* c.p.p. introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022 non incidono sulla ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione già vigente all'epoca della proposta impugnazione. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità

dell'appello proposto dal difensore dell'imputato assente senza una procura ad impugnare richiesta ex art. 581 co. 1 quater c.p.p. come modificato dal d.lgs. 150/2022 e della elezione di domicilio prevista dall'art. 581 co. 1 ter c.p.p.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 95/2025 - Ud. 05/11/2025 - deposito 27/11/2025

L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata in relazione ad un provvedimento di carcerazione emesso sulla base di un Titolo che, a quell'epoca, era perfettamente valido ed irrevocabile, in quanto provvisto di immediata esecutorietà (irrevocabile) di talchè non poteva non essere messo in esecuzione, deve ritenersi *ictu oculi* inammissibile, non potendo rilevare la sua successiva revoca per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione per estinzione del reato per prescrizione.

Nè ai fini della formulata istanza di indennizzo rileva la tempistica, pari a 10 giorni, impiegata dal competente Ufficio di Sorveglianza per la scarcerazione dell'istante in quanto non si era trattato di una rimessione in libertà tardivamente avvenuta, quanto piuttosto della modificazione in termini domiciliari delle modalità di espiazione della pena sin lì sofferta in sede carceraria. Inoltre, "a monte" di tale sopravvenuta modifica non vi era stato alcun proscioglimento di pieno merito dell'istante per il reato di cui alla sentenza presupposta, ma soltanto la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per prescrizione.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. RG 42/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 27/11/2025

E' inammissibile l'istanza di revisione diretta a sollecitare un riesame di elementi probatori già espressamente valutati nel corso del giudizio sovrapponendo postume allegazioni dell'imputato di segno diverso, così utilizzando inammissibilmente il mezzo straordinario di impugnazione come ulteriore impugnazione ordinaria. Nel caso di specie, l'istante, condannato per concorso in riciclaggio e falso per avere, quale formale intestatario di veicoli provento di appropriazione indebita commessa in Spagna, compiuto operazioni tese ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa mediante la procedura di nazionalizzazione di autovetture straniere, fondava la propria richiesta sul disconoscimento delle firme apposte sui documenti e su una consulenza tecnico grafica secondo cui le dette firme non sarebbero a lui riconducibili. Il Collegio, dopo aver ricordato quali siano le "prove nuove" rilevanti a norma dell'art. 630 comma 1 lett. C) c.p.p., dichiara l'inammissibilità della richiesta anche evidenziando la scarsissima persuasività di un disconoscimento che interviene a distanza di anni dalla formazione del giudicato, in esito a processo in cui l'imputato era ritualmente citato e non comparso, difeso da difensore di fiducia.

CODICE PENALE

PARTICOLARE TENUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 781/2025 - Ud. 28/11/2025 - deposito 29/12/2025

In riforma della sentenza di primo grado va assolto l'imputato del delitto di evasione il quale, sottoposto a detenzione domiciliare con facoltà di uscire dalle 9:00 alle 14:00 per comprovate esigenze familiari, di studio e formazione professionale, si sia allontanato dalla propria abitazione in orario non consentito e *sine titolo*, dovendo riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p.. Invero, la versione dell'imputato, sorpreso dagli operanti intorno alle ore 8:50 mentre faceva rientro a casa, di essere uscito solo per pochi minuti per raggiungere il vicino bar e fare colazione subito dopo che la moglie si era allontanata per accompagnare i figli di 15 mesi e 4 anni a scuola non sembra trovare smentite tenuto conto che, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, l'asilo nido e la scuola materna sono strutture nelle quali, salvo esigenze particolari non riscontrate nel caso di specie, l'ingresso dei bambini è ritardato rispetto a quello previsto per le scuole degli altri ordini e gradi, pertanto non può ritenersi che l'uomo fosse rimasto assente dal domicilio per circa un'ora. Inoltre, l'orario del fatto, prossimo a quello nel quale l'imputato era comunque facultizzato ad uscire, e l'assoluta episodicità della condotta convincono della trascurabile offensività dell'addebito.

IMPUTABILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 585/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 23/10/2025

Deve riconoscersi il vizio parziale di mente nei confronti dell'imputato autore del delitto di atti persecutori qualora si accerti che questo sia affetto da disturbo di personalità di carattere schizotipico tale da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per aver ripetutamente molestato, intimidito e ingiuriato le persone offese, vicini di casa, appostandosi sulle scale condominiali e sorprendendo gli stessi mentre entravano e uscivano dai loro appartamenti nonché aggredendoli fisicamente a seguito di litigi. Siffatte condotte avevano determinato nelle persone offese uno stato di ansia e di paura tale da indurli a modificare le proprie abitudini di vita. I Giudici di Appello ritenevano dunque provati gli atti molesti e l'elemento soggettivo del dolo generico del delitto di oggetto, tuttavia dalla perizia medico legale emergeva che le condotte poste in essere dall'imputato in danno dei condomini, quale reazione patologica a presunti dispetti ricevuti, erano legate al disturbo di personalità di carattere schizotipico di cui egli era affetto tale da scemarne grandemente la propria capacità di intendere e di volere. Ne conseguiva pertanto il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente *ex art. 89 c.p.*

Corte d'Appello, sentenza n. 479/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 20/12/2025

Va confermata la condanna inflitta in primo grado per lesioni aggravate nei confronti dell'imputato che aveva aggredito un collega di lavoro ed il personale sanitario sopraggiunto per prestare soccorso non potendosi condividere l'assunto della difesa secondo cui la condotta gravemente aggressiva sia

conseguenza della condizione psichiatrica dell'uomo. Non può infatti considerarsi adeguato riscontro a tale affermazione il certificato trasmesso irritualmente dalla difesa nelle more del giudizio di appello che evidenzia un disturbo di personalità correlato all'abuso di cocaina. La presenza di tale disturbo non consente di affermare che l'imputato abbia agito in stato di incapacità totale o parziale di intendere e/o di volere nè che tra esso e la condotta in oggetto sussista il necessario nesso di causalità. Inoltre, i precedenti penali dell'imputato, dimostrativi di una personalità incline alla violenza e all'abuso, non consentono l'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche nè la riduzione della pena inflitta in primo grado perfettamente congrua alla luce della gravità delle lesioni e della assoluta irragionevolezza della condotta.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 738/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 29/12/2025

La condotta di chi, per sottrarsi ad un controllo di P.G., si dia alla fuga, configura il reato di resistenza quanto crei una situazione di concreto pericolo per gli agenti che si pongono al suo inseguimento e per gli altri utenti della strada, proprio perchè con siffatte modalità materiali tale condotta è direttamente finalizzata a impedire o ad ostacolare l'atto d'ufficio da parte della P.G.. Nel caso di specie la condotta dell'imputata che, intimata di fermarsi dall'operante di P.G., si sia data alla fuga imboccando velocemente con la propria auto una strada nel senso opposto di marcia, ha configurato un concreto pericolo sia per gli agenti che tentavano di inseguirla - i quali infatti desistevano dall'inseguimento per la pericolosità della condotta - che per gli altri possibili utenti della strada, integrando così l'elemento oggettivo del reato contestato. Il delitto è integrato anche sotto il profilo soggettivo in quanto la circostanza che l'imputata fosse fuggita nell'intento di sottrarsi al controllo dell'operante di PG lo si evince dalla condotta di guida tenuta assai pericolosa e dalla quale non aveva desistito nemmeno quando ad inseguirla erano state due pattuglie a sirene spiegate e dal fatto che in quel convulso contesto la donna avesse trovato modo di disfarsi prontamente del pacco da lei ritirato poco prima dal corriere.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 630/2025 - Ud. 21/10/2025 - deposito 04/11/2025

Non risponde del delitto di falsa testimonianza l'imputato che non renda dichiarazioni mendaci in ordine a quanto già dichiarato in sede di indagini ma semplicemente riferisca di non ricordare con precisione i fatti accaduti, considerato che la discrasia tra le dichiarazioni rese dallo stesso in sede testimoniale e i dati oggettivi emersi nel corso del giudizio risulterebbe giustificabile alla luce del considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto di causa e la deposizione. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato per il delitto di falsa testimonianza sulla base della circostanza che le dichiarazioni del primo non furono molto circostanziate già quando venne escusso dalla polizia giudiziaria con riguardo alla concessione di finanziamenti di natura usuraia. Inoltre, egli era stato nuovamente escusso sui medesimi fatti ben nove anni dopo e in quella sede aveva nuovamente riferito di non avere memoria dei fatti che avrebbe dovuto riferire. Pertanto, a parere del Collegio, ritenere che

il prevenuto volesse consapevolmente tacere quello che sapeva e di cui al contrario aveva conservato un ricordo preciso rappresentava una pura ipotesi non suffragata dal complesso delle risultanze processuali.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 714/2025 - Ud. 11/11/2025 - deposito 29/12/2025

Rispondono del delitto di cui all'art. 479 c.p. il presidente ed i componenti della commissione giudicatrice delle procedure di selezione pubblica indette da una società gestrice di un servizio pubblico, i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, avevano falsamente attestato, nell'apertura del verbale delle operazioni, che non vi erano tra i componenti della commissione nè tra questi ed i candidati cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., mentre tra i candidati era presente il figlio di uno dei commissari. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, secondo cui la partecipazione del commissario - padre di uno dei candidati - non avrebbe leso il bene tutelato dalla norma in quanto l'assegnazione dei punteggi per i titoli dipendeva da elementi oggettivi e comunque egli si era allontanato al momento della valutazione dei titoli del figlio, il falso ideologico in esame non è irrilevante e/o inoffensivo. Invero, la partecipazione del commissario in questione alla valutazione dei titoli e alla assegnazione della votazione (entro fasce di punteggio prestabilite, con possibile variabilità di voti) ai concorrenti del figlio ben poteva influenzare il risultato della graduatoria, nella quale, peraltro, il ragazzo era risultato primo in ragione dell'elevato punteggio per titoli ottenuto rispetto agli altri aspiranti. Del resto, se si fosse trattato di un esame meramente ricognitivo e con votazione predeterminata e fissa, sarebbe stato inutile anche l'allontanamento in occasione dell'esame dei titoli del figlio. In definitiva la falsa attestazione, a supporto della regolarità dell'insediamento e dell'attività della commissione esaminatrice, ha avuto un preciso e non irrilevante effetto che non può essere ritenuto del tutto inoffensivo.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 649/2025 - Ud. 24/10/2025 - deposito 06/11/2025

In ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare non comporta una interruzione definitiva dei rapporti coniugali nei casi in cui tali rapporti siano mantenuti in virtù della condivisa genitorialità di figli minorenni senza che dunque venga meno la consuetudine di vita comune. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver posto in essere comportamenti maltrattanti nei confronti della compagna caratterizzati da violenze fisiche e minacce di vario genere che l'avevano indotta ad allontanare il prevenuto dalla casa familiare. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano i motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato secondo cui tutti i comportamenti vessatori si erano svolti dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi rilevando che dalla deposizione della persona offesa si evinceva che siffatti episodi erano iniziati ben prima della cessazione della convivenza ovvero dell'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare e che comunque l'allontanamento di

quest'ultimo dalla casa coniugale non aveva interrotto i comportamenti vessatori in ragione del fatto che lo stesso aveva mantenuto copia delle chiavi dell'appartamento e spesso vi faceva rientro. Inoltre i rapporti coniugali erano continuati in virtù della condivisa genitorialità dei tre figli minorenni. Infine, l'asserita conflittualità della coppia determinata dalle ripetute infedeltà dell'imputato e dalla richiesta di spiegazioni in merito della donna non escludeva l'assoggettamento della vittima alle condotte maltrattanti del marito.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 356/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 16/12/2025

Merita integrale conferma la sentenza impugnata dall'imputato, condannato per aver costretto la figlia minore di anni quattordici a subire e a compiere su di lui atti sessuali, in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa devono intendersi assolutamente sincere e genuine, esenti da condizionamenti, e scaturite dal maturarsi nella stessa della consapevolezza che certi comportamenti non sono naturali e consoni nei rapporti tra un padre ed una figlia.

Preliminarmente, nel caso di cui trattasi, il Collegio dichiarava inammissibile la domanda di sospensiva delle statuizioni civili atteso che a suo fondamento non veniva dedotto il grave ed irreparabile danno che dall'esecuzione poteva derivare all'imputato. Parimenti, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza istruttoria, formulata dalla difesa, in relazione all'esame del teste – fratello della vittima – posto che non venivano specificate le circostanze rilevanti e pertinenti sulle quali l'indicato teste era chiamato a rispondere ed avendo dichiarato la vittima che, durante alcune condotte abusive, talvolta in casa vi erano la mamma ed il fratello e non che le stesse venivano commesse alla presenza del fratello.

Nel merito, in punto di capacità a testimoniare e attendibilità-credibilità della persona offesa, il Collegio richiamava consolidati principi giurisprudenziali. Quanto alla capacità a testimoniare veniva rilevato che essa, intesa come idoneità della persona offesa a rendere testimonianza, ovvero come abilità soggettiva a recepire informazioni, ricordarle e riferirle, si pone su un piano diverso dalla attendibilità e svincolato da esso. L'accertamento, ad opera di un esperto, della capacità a testimoniare non costituisce, dunque, un presupposto necessario alla verifica di attendibilità del dichiarante afferente, quest'ultima, alla successiva competenza del giudicante. Difatti, l'attendibilità del teste concerne la credibilità soggettiva che implica la valutazione di eventuali situazioni che possano interferire sulla genuinità del narrato e l'attendibilità intrinseca che involge la rappresentazione coerente e logica dei fatti narrati, anche in relazione ad eventuali – non necessari – riscontri esterni.

Nel caso di specie, il Collegio rilevava che la spontaneità delle prime rivelazioni – apprezzata dal Giudice di primo grado – non poteva mettersi in dubbio posto che la madre della vittima dichiarava che la bambina, in entrambe le circostanze, l'aveva chiamata mentre era a letto e subito le riferiva circa i comportamenti del padre. Pertanto, non vi erano elementi tali da indurre a ritenere sussistente nella minore una condizione di confusione tra realtà e fantasia ma, al contrario, comprovanti la piena consapevolezza della stessa della gravità del suo narrato. Per tali ragioni, la Corte riteneva il narrato della minore dotato di alta credibilità sia perché dalla lettura del verbale di incidente probatorio si ricavava un elevato grado di consapevolezza ed una scarsa suggestionabilità della stessa, sia in quanto non si riscontravano elementi dimostrativi di possibili suggestioni derivanti dal contesto familiare. In relazione a tale ultimo aspetto, il Collegio evidenziava, in aggiunta, la non conflittualità dei rapporti tra i coniugi, dimostrata anche dal sincero interessamento della madre della minore verso il coniuge che –

pur in un frangente drammatico come quello descritto – si era fatta carico dello stato di salute del marito accompagnandolo alle visite con lo psichiatra.

Corte d'Appello, sentenza n. 645/2025 - Ud. 24/10/2025 - deposito 05/11/2025

Risponde del delitto di lesioni personali aggravate e di tentativo di lesioni personali l'imputato che colpisca la moglie al volto cagionandole lesioni e compia atti idonei a cagionarle ulteriori lesioni, tentando di lanciarle un bicchiere di vetro. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver aggredito e colpito la moglie con un improvviso pugno al viso perché quest'ultima non gli aveva aperto la porta di casa per farlo entrare celermente e per aver tentato di colpirlo con un bicchiere di vetro a seguito del rifiuto della donna di avere rapporti sessuali, evento non verificatosi perché la vittima riusciva a scappare sul balcone e a chiedere aiuto. In particolare, la penale responsabilità dell'imputato era dimostrata dal narrato della persona offesa nonché dalle dichiarazioni delle forze dell'ordine intervenute e da quanto riportato nel referto di pronto soccorso. Non potevano inoltre valorizzarsi le censure della difesa dell'imputato le quali evidenziavano l'inattendibilità di quanto narrato dalla vittima, soggetto definito tutt'altro che mansueto" la quale non aveva riferito del tentativo del marito di avere rapporti sessuali non consenzienti tenuto conto che tali rilievi apparivano inconsistenti in relazione alla credibilità delle accuse rivolte al prevenuto dalla donna che aveva poi riferito i particolari successivamente. Vi erano inoltre tutti gli elementi idonei a ravvisare un tentativo di lesioni emergendo l'intenzionalità dell'imputato di aggredire fisicamente la donna, né vi era spazio per riconoscere una desistenza volontaria del prevenuto posto che quest'ultimo aveva interrotto la sua condotta non volontariamente bensì a seguito della richiesta di aiuto da parte della moglie.

Corte d'Appello, sentenza n. 625/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 27/10/2025

Deve essere confermata la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., in quanto solo su base assertiva si sostiene una sorta di estemporaneità delle condotte prevaricatrici dello stesso, ignorandosi però che le stesse circostanze di fatto esposte dalla persona offesa nel ricostruire il lungo ménage coniugale – con tanto di riferimento all'abuso di alcolici da parte dell'imputato, accompagnato da una altrettanto costante dedizione al gioco d'azzardo – depongono proprio per un habitus dell'uomo nell'imporre all'interno della famiglia un registro comportamentale ostile e vessatorio.

La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di affermare che "in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilito generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali e aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali". Il Collegio sottolinea come la stessa giurisprudenza di legittimità insegna che, nei reati di violenza domestica, la prova è "di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità – economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc. – ivi iscrivendosi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati". Pertanto, prosegue la Corte - riportando quanto statuito dalla Suprema Corte - che "ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli – fisico, sessuale, psicologico o economico – siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientare pensiero ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere – anche solo in parte – non più una

persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante”.

Ebbene, nel caso in esame, il Collegio rilevava come l’abitudine dell’appellante di alzare la voce e denigrare la moglie veniva rilevata da una vicina di casa e dagli stessi operanti di p.g. che, intervenuti a seguito delle ennesime intemperanze, coglievano l’uomo nell’atto di ingiuriare pesantemente anche la figlia.

Corte d’Appello, sentenza n. 238/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 27/10/2025

In ordine al delitto di cui all’art. 589, comma 2, c.p. deve essere assolto l’imputato – direttore tecnico di cantiere – per non aver commesso il fatto quando le verifiche degli organi di controllo hanno accertato la regolarità e competenza degli atti in adempimento degli obblighi inerenti il ruolo ricoperto, in particolare la redazione del POS giudicato corretto ed esaustivo.

Al contrario deve essere confermata la penale responsabilità degli imputati - uno operatore addetto alla macchina operatrice “posa centine” e l’altro Capo Imbocco (Preposto) - in ordine al delitto menzionato. Per quanto concerne l’operatore addetto alla macchina operatrice, difatti, dai segni riscontrati sulla pinza dell’escavatore e dalle prove tecniche è emerso con certezza che se la pinza fosse stata correttamente aggrappata la centina non si sarebbe distaccata in nessun caso, neppure di sollevamento. Parimenti, per quanto concerne il Preposto – con il compito di sovrintendere a tutte le operazioni inerti lo scavo e il consolidamento della galleria, controllando la corretta esecuzione delle attività, e impartire le direttive ai minatori e coordinare lo svolgimento delle operazioni – la condotta improvvisa dell’addetto alla macchina operatrice – quantomeno dal punto di vista esecutivo dell’operazione – non è tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del Capo Imbocco e l’evento letale verificatosi, così come non può ritenersi fattore eccezionale – quale causa unica dell’evento – la condotta della parte offesa che ha avanzato nel mezzo della galleria, pur consapevole delle regole prudenziali di spostarsi sempre di fianco alla parete.

Preliminarmente, nel caso di specie, il Collegio respingeva l’eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza ex art. 521 c.p.p. con riguardo ai profili di colpa ascritti all’imputato – direttore tecnico di cantiere – e ritenuti accertati in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, affinché sussista la denunciata violazione è necessario che vi sia stato un radicale mutamento negli aspetti essenziali delle condotte e delle regole cautelari che si assumono violate da cui scaturisce un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa per non aver avuto la possibilità di confrontarsi con il diverso profilo. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte rilevava che nel giudizio di primo grado il profilo colposo ritenuto rilevante emergeva chiaramente nel corso dell’istruttoria dibattimentale e di tale aspetto le parti avevano dibattuto, dovendosi quindi escludere l’impossibilità da parte dell’imputato di non poter esplicitare le proprie difese. Tuttavia, il Collegio rilevava che – come ricavato dalle emergenze processuali di carattere documentale e testimoniale – nella zona più prossima al fronte di scavo - all’interno della quale avveniva l’infortunio – non era prevista la realizzazione di vie di transito pedonale prima del termine delle opere di consolidamento della volta. In tale zona, secondo le specifiche previsioni del POS, doveva essere inibito il passaggio pedonale ad eccezione degli addetti all’assemblaggio ed alla posa delle centine. Per tali ragioni la Corte non riteneva sussistente alcun profilo di colpa in capo all’imputato.

A diversa conclusione il Collegio giungeva in relazione agli appelli proposti dai coimputati, rispettivamente Preposto (Capo Imbocco) e addetto alla macchina operatrice “posa centine” per le ragioni sopra esposte. Riconosceva, tuttavia, in capo a questi ultimi la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. stante l’avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese, con conseguente riduzione del quantum di pena.

Corte d'Appello, sentenza n. 589/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 23/10/2025

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che dopo l'interruzione della convivenza ponga in essere una serie di condotte persecutorie nei confronti della persona offesa consistite in intimidazioni, aggressioni fisiche e appostamenti presso il posto di lavoro della stessa cagionandole un grave turbamento e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p. per aver posto in essere comportamenti violenti e persecutori nei confronti della compagna dopo la fine della convivenza costituiti in aggressioni fisiche e verbali. Tali circostanze erano state provate dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa confermate anche da altri testimoni le quali davano atto dei comportamenti dell'imputato caratterizzati dalla volontà ossessiva di controllare la vita della compagna e culminati in episodi violenti che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. In particolare, il prevenuto aveva aggredito verbalmente la donna per strada e aveva tentato di farla salire a bordo della propria autovettura nonché aveva colpito l'auto su cui viaggiava la stessa la quale per paura aveva trascorso la notte fuori casa. Inoltre, si era introdotto all'interno della abitazione della vittima e vi aveva trascorso la notte senza il permesso di quest'ultima. Il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui la pronuncia di primo grado avrebbe tenuto conto soltanto dei comportamenti dell'imputato anteriori al periodo al quale si riferiscono i fatti descritti nel capo di imputazione in quanto dal narrato della donna venivano delineati in maniera credibile numerosi episodi avvenuti in un lungo arco temporale di anni che erano stati confermati anche da altre deposizioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 480/2025 - Ud. 11/07/2025

Integra il delitto di lesioni personali aggravate la condotta dell'imputato che aggredisca ripetutamente con pugni al volto la vittima, colpendola al naso, agli zigomi e sulla bocca, procurandole lesioni personali e che si appropri del telefono cellulare della stessa senza avvertire i soccorsi. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna al risarcimento della parte civile nei confronti dell'imputato il quale aveva colpito ripetutamente la sorella con violenza sul volto mentre quest'ultima stava entrando in auto per poi lasciarla sanguinante all'interno dell'auto e aveva intimato alla figlia di andare a prendere il cellulare della persona offesa per evitare che ella potesse metterlo nei guai, senza avvertire i soccorsi. Tuttavia, la donna era riuscita ad allertare i sanitari del 118 i quali l'avevano trasportata in ospedale. La penale responsabilità dell'imputato era dimostrata dalle dichiarazioni della persona offesa giudicate genuine e credibili sia perché intrinsecamente coerenti sia perché avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi e dalla documentazione medica presente nel fascicolo dibattimentale. Dalle dichiarazioni in atti si evinceva che i rapporti familiari tra i due erano tesi da anni anche a causa degli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori dell'imputato verso la vittima. Inoltre, i vicini di casa avevano riferito di aver trovato la donna all'interno dell'autovettura in lacrime e con evidenti lividi sul volto. Infine, dalla cartella clinica contenuta in atti risultavano la natura e l'entità delle lesioni subite dalla persona offesa, lesioni compatibili con un'aggressione del tipo di quella da lei descritta.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 695/2025 - Ud. 04/11/2025 - deposito 29/12/2025**

Va confermata la condanna per il delitto di truffa aggravata dell'imputato che, con artifici e raggiri, costituiti nell'inviare alla p.o. una mail apparentemente proveniente dalla compagnia assicuratrice del

suo veicolo con la quale richiedeva il pagamento del premio, induceva in errore la vittima che provvedeva a versare la somma utilizzando il QR indicato nella richiesta e collegato ad una carta postepay intestata all'imputato. Quest'ultimo, infatti, non ha fornito una qualche verosimile spiegazione alternativa circa l'utilizzo della carta, attivata peraltro pochi giorni prima dei fatti contestati nel luogo in cui l'uomo aveva la residenza. Egli, inoltre, indicando i dati corretti della vettura della vittima e della compagnia assicuratrice, un numero verde da contattare all'occorrenza a rassicurazione del destinatario della e-mail e un codice QR pienamente corrispondente ha organizzato una complessa messa in scena fraudolenta idonea a trarre in inganno la p.o. trovata in una condizione di minorata difesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 611/2025 - Ud. 14/10/2025 - deposito 06/11/2025

Risponde del delitto di estorsione l'imputata che con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso minacci la vittima mediante messaggi inviati sull'applicativo whatsapp di un male ingiusto costringendola ad effettuare tre ricariche su carte postepay procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata la quale dopo essere stata contattata su un sito di incontri online dalla vittima per concordare una prestazione sessuale e al rifiuto della stessa di addivenire all'accordo a causa del prezzo richiesto, giudicato troppo alto, iniziava ad inviargli messaggi minacciando di rilevare tutto alla compagna e messaggi di contenuto minatorio del tipo "sappiamo dove abiti e ti veniamo a trovare"; inoltre si faceva versare più somme di denaro sulla propria carta postepay. La persona offesa, intimorita, assecondava le richieste estorsive eseguendo due versamenti sulle diverse carte Postepay intestate agli odierni imputati. Il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui la responsabilità penale dell'imputata si sarebbe fondata su un unico accredito sulla propria carta postepay mentre non vi sarebbero stati elementi da cui trarre un suo coinvolgimento nelle richieste estorsive che pervenivano da utenze telefoniche intestate ad altri soggetti. In particolare, secondo i Giudici di Appello la titolarità della carta sulla quale è stato accreditato il profitto del reato di estorsione costituisce elemento sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputata essendo stata dimostrata la piena padronanza della carta stessa e la diretta relazione con il fatto delittuoso.

Corte d'Appello, sentenza n. 594/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 04/11/2025

Nell'ambito del delitto di rapina, la condotta di appropriazione di denaro e di beni non di valore eccessivo non può comportare una riduzione della pena inflitta allorché l'imputato abbia posto in essere tre rapine nell'arco di tempo di un solo mese che dunque dimostrano una propensione a delinquere estremamente elevata di costui e una accentuata volontà criminale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato il quale aveva posto in essere tre rapine nell'arco di un solo mese all'interno di una tabaccheria brandendo un taglierino contro la proprietaria e impossessandosi successivamente di stecche di sigarette e di gratta e vinci mettendoli all'interno di un borsone. Il compendio probatorio permetteva di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato per le condotte a lui ascritte. In particolare, veniva accertata l'identità dell'imputato grazie alla targa dell'autovettura su cui egli era salito e alle immagini delle telecamere dai cui frame gli inquirenti riuscivano ad identificare l'odierno imputato, trattandosi di un soggetto noto alle forze dell'ordine per reati della stessa indole. Il Collegio rigettava l'appello della difesa dell'imputato che chiedeva una riduzione del trattamento sanzionatorio ad esso inflitto considerato l'eccessivo aumento

a titolo di continuazione pur a fronte di contestazioni assai modeste evidenziando che la commissione di ben tre rapine in un solo mese dimostravano una propensione a delinquere estremamente elevata ed una accentuata volontà criminale dell'imputato, trattandosi inoltre di soggetto pregiudicato. Inoltre, la pena era già stata diminuita in primo grado in quanto il Tribunale aveva giudicato la condotta posta in essere dal prevenuto di lieve entità e aveva concesso allo stesso le attenuanti generiche.

REDDITO DI CITTADINANZA

Corte d'Appello, sentenza n. 638/2025 - Ud. 21/10/2025 - deposito 24/10/2025

Commette il delitto di cui all'art. 7 co. 1 D.L. 4/2019 l'imputato che attesti falsamente di essere in possesso del requisito del diritto di soggiorno permanente o di lungo periodo riservato ai cittadini dell'Ue richiesto dalla legge per ottenere il reddito di cittadinanza nonostante egli sia destinatario del provvedimento del prefetto di lasciare il territorio dello Stato. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato perché in sede di presentazione dell'istanza volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza aveva omissso di dichiarare di non avere più diritto a permanere nel territorio italiano in quanto destinatario del provvedimento emesso dal Prefetto di espulsione per ragioni di sicurezza che aveva ignorato permanendo in Italia. Il Collegio respingeva le censure della difesa secondo cui i dati richiesti non erano obbligatori ai fini dell'ottenimento del beneficio in quanto l'art. 2 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2019 menziona tra i requisiti necessario all'ottenimento del beneficio il diritto di soggiorno permanente o di lungo periodo riservato ai cittadini dell'Unione Europea, diritto che però era venuto meno a seguito del provvedimento emesso dal Prefetto.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 576/2025 - Ud. 30/09/2025 - deposito 06/11/2025

Commettono il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e di bancarotta semplice gli imputati che nella qualità di soci e amministratori di una società dichiarata fallita con lo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri e di recare pregiudizio ai creditori distraggano diverse somme di denaro e omettano di osservare gli obblighi imposti dalla legge. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di bancarotta documentale in quanto dalla relazione del curatore fallimentare emergeva una lacunosa documentazione contabile e amministrativa nonché la mancanza di scritture contabili che avevano reso impossibile la ricostruzione puntuale degli affari e dei movimenti finanziari e la quantificazione dei crediti in pregiudizio dei creditori. Sussisteva pertanto una volontà da parte degli imputati di non rendere possibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società e non una mera disattenzione così come evidenziato dalla difesa degli stessi. Si configurava altresì il delitto di bancarotta per distrazione considerato che gli importi distratti non erano di entità minimale e si collocavano in epoca in cui la società aveva cessato di operare. Oltre a ciò, il rapporto tra il valore complessivo dei rimborsi ai soci e l'ammontare del passivo fallimentare non era significativo per dubitare della natura fraudolenta della distrazione, tenuto conto della carente rappresentazione documentale delle vicende economico patrimoniali della società.

REATI TRIBUTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 664/2025 - Ud. 03/11/2025 - deposito 05/12/2025

Rilevato che per il delitto per cui si procede di omesso versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 250.000 euro è maturato il termine di prescrizione, nel caso di specie non risultano configurabili i presupposti per l'applicabilità del capoverso dell'art. 129 c.p.p., non sussistendo prova evidente dell'innocenza dell'imputata. Invero, l'incolpevole impossibilità dell'imputata a far fronte al debito tributario è stata dedotta in termini apodittici, con argomenti che riconducono detta impossibilità a fatti indimostrabili in giudizio, quali la situazione politica del Gambia. Inoltre, l'entità dell'omesso versamento induce di per sé a ritenere che l'imputata abbia consapevolmente scelto di preservare il patrimonio aziendale sacrificando le pretese dell'Erario, ovvero che abbia gestito in maniera non oculata le risorse, non effettuando i prescritti accantonamenti corrispondenti all'IVA dovuta per il periodo di riferimento. La dichiarazione di prescrizione impone dunque la revoca delle pene accessorie, ad eccezione della confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter comma 2 c.p..

ARMI

Corte d'Appello, sentenza n. 760/2025 - Ud. 21/11/2025 - deposito 15/12/2025

Il porto di un pugnale con 32 cm di lama, affilato o meno, ma comunque con punta acuminata, giammai può intendersi rappresentare un fatto di particolare tenuità o di lieve entità, vuoi ai sensi dell'art. 131-bis c.p., vuoi ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4 comma 3 l. 110/1975 invocata dalla difesa. La Corte non ritiene di poter affermare che ci si trovi al cospetto di un illecito di minima gravità tenuto conto delle emergenze processuali. Da un lato, infatti, in disparte la qualifica di arma o meno, l'imputato custodiva il coltello nascosto sotto il tappetino della vettura a lui in uso, evidentemente volendone occultare la disponibilità per poterlo impiegare nel momento più opportuno e senza il rischio che altri se ne avvedessero prima. Dall'altro, l'imputato era già stato condannato per reati vari, anche della stessa specie.

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 7/2025 - Ud. 03/12/2025 - deposito 19/12/2025

L'istituto straordinario della revocazione della confisca è delimitato alle tre ipotesi di cui all'art. 28 d.lgs. 159/2011 lett. a), b) e c) che condividono la necessaria idoneità a dimostrare il difetto genetico dei presupposti per l'applicazione della misura e la "novità" degli elementi rispetto a quelli valutati o deducibili nell'ambito del procedimento concluso con esito definitivo, restando ontologicamente incompatibile con l'istituto qualunque possibilità di riesame del quadro delibato in fase di applicazione della misura. In tema di "prova nuova", rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, essa è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione - essendosi formata dopo di essa - sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è diventata definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta

nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Nella specie il ricorrente allega atti ampiamente preesistenti alla definitività del decreto ed anche al decreto di primo grado dei quali, inoltre, era a conoscenza da epoca molto precedente i sei mesi che l'art. 28 comma 3 d.lgs. 159/2011 pone come termine entro cui è possibile proporre, a pena di inammissibilità, la richiesta di revocazione.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1765/2025 - Ud. 18/12/2025 – deposito 23/12/2025

Deve essere rigettata l'istanza del condannato di ammissione alla misura alternativa della semilibertà quando appare necessario un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazione, in quanto, osserva il Collegio, deve prendersi atto che un primo, prodromico approccio dell'istante verso l'esterno maturi con un percorso di permessi premio.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza osservava che il detenuto – condannato alla pena dell'ergastolo per banda armata, rapina tentata e consumata, violazione legge armi, attentato per finalità terroristiche, sequestro di persona per fatti connessi alla lotta armata cui aderiva in formazioni terroristiche ed eversive di estrema sinistra – aveva intrapreso – dopo una lunghissima detenzione – un positivo percorso intramurario, caratterizzato da un approccio via via più consapevole e maturo, con impegno in significative iniziative trattamentali. Tuttavia, evidenziava il Collegio che – anche in conformità alle previsioni del programma di trattamento – appariva opportuno proseguire nella sperimentazione premiale in funzione pedagogico-propulsiva, prima di proseguire con più ampie misure. D'altra parte, sottolineava il Tribunale, anche il programma esterno ipotizzato per la semilibertà appariva piuttosto scarno in quanto, tenuto conto delle caratteristiche personologiche dell'istante, doveva contenere la previsione di attività da svolgersi in un maggior numero di giornate della settimana e l'indicazione più precisa del programma delle attività ipotizzate.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1677/2025 - Ud. 04/12/2025 – deposito 09/12/2025

I benefici penitenziari di cui all'art. 4-*bis* comma I o.p. possono essere concessi ai condannati per uno dei reati cd ostativi anche in assenza di una positiva collaborazione con la giustizia *ex art. 58-ter* o.p., laddove l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia ovvero la limitata partecipazione del soggetto ai fatti criminosi renda inesigibile nei suoi confronti la condotta collaborativa, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Nel caso di specie, dalle sentenze di primo e secondo grado emerge come siano stati individuati tutti i soggetti autori della estorsione caratterizzata dal metodo mafioso, della quale l'odierno istante, rappresentante di alcune imprese creditrici della vittima, fu mandante. Va, dunque, rilevato l'integrale accertamento dei fatti e delle relative responsabilità che consente di superare la preclusione normativa alla concessione dei benefici. Nella concessione delle misure alternative il giudice è chiamato ad operare un giudizio prognostico fondato sulla valutazione dei progressi compiuti dal condannato nel percorso rieducativo e tale da far ritenere che le spinte criminali alla recidiva siano cessate e che la pericolosità residua sia fronteggiabile attraverso le prescrizioni impartite con la misura. Nel caso di specie il condannato conduce la detenzione con correttezza, partecipa alle attività ricreative e di reparto, effettua regolari colloqui con i familiari, con gli operatori mostra disponibilità al dialogo e capacità di elaborare in modo critico la realtà, elementi che inducono a ritenere che il condannato abbia intrapreso un percorso di risocializzazione che può consentirgli di gestire correttamente la misura invocata che appare, dunque, idonea ed adeguata.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1589/2025 - Ud. 23/10/2025 – deposito 20/11/2025

Va accolta la richiesta di accertamento incidentale di collaborazione con la giustizia, nelle forme della collaborazione impossibile o inesigibile, avanzata dal condannato per una serie di reati con pena residua di 29 anni 10 mesi e 3 giorni di reclusione, poichè l'integrale accertamento dei fatti con

riferimento ai titoli per i quali il richiedente fu condannato, realizza la condizione richiesta dall'art. 4-bis o.p. per il superamento dell'ostatività sino ad integrale espiatione pena all'ottenimento di benefici penitenziari, salvo l'accertamento relativo alla inattualità dei collegamenti dell'interessato con la criminalità organizzata rimesso alle valutazioni del magistrato di sorveglianza, cui deve mandarsi per quanto di competenza in ordine al procedimento per l'eventuale concessione del permesso premio richiesto. Infatti, in relazione al titolo contenente il delitto ostativo, non sussiste una sufficiente certezza in ordine alla esistenza di ulteriori responsabilità da accertare nè di elementi di fatto, inerenti alla condanna, che di sicuro possano logicamente ritenersi nel bagaglio di conoscenze del condannato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1500/2025 - Ud. 30/10/2025 – deposito 04/11/2025

Deve essere riconosciuto al condannato un indennizzo in relazione ai periodi detentivi sofferti in violazione dell'art. 3 CEDU quando egli sia stato ristretto in spazi inferiori ai limiti consentiti per lunghi periodi detentivi non occasionali. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal condannato avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza riconoscendo ulteriori periodi detentivi non occasionali rispetto a quelli già calcolati precedentemente in cui lo stesso avrebbe avuto a disposizione spazi pro capite inferiori ai 3 mq, al netto degli arredi fissi e compresi i letti; dunque contrari a quanto stabilito dalla giurisprudenza CEDU e in violazione dell'art. 35 ter ord. pen.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 993/2025 - Ud. 29/09/2025 - deposito 23/12/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 319 c.p. devono essere assolti perché il fatto non sussiste gli imputati - rispettivamente nelle qualità di Sindaco e Direttore Generale della BCC - in quanto, l'assunzione della qualità di socio della BCC da parte del Sindaco - e i successivi finanziamenti ricevuti - non presentano profili di anomalia e illiceità, ma si inseriscono nella normale attività bancaria, non consentendo di ravvisare nei fatti descritti nell'imputazione - apertura di un conto corrente, erogazione del fido sul medesimo conto corrente, pagamento della quota associativa con denaro proveniente dal fido concesso, acquisizione della qualità di socio, proroga del fido concesso ad una Società di cui il Sindaco era legale rappresentante e concessione di ulteriore fido - il profitto per la configurabilità del reato.

La Suprema Corte ha statuito, difatti, che in tema di corruzione la nozione di "altra utilità" - quale oggetto della dazione o promessa - ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Ebbene, in merito al pagamento della quota associativa la giurisprudenza di legittimità afferma che "il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal D.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma" dovendo, però, il Giudice operare una valutazione di merito per verificare se il finanziamento possa ritenersi finalizzato all'acquisto delle azioni. Nel caso di cui trattasi, tuttavia, il Collegio non ha ritenuto ravvisabile nella concessione dei finanziamenti al Sindaco e tantomeno alla Società di cui lo stesso era legale rappresentante, la esclusiva finalità del pagamento della quota per l'iscrizione a socio. Del resto, la Suprema Corte dichiara che ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di una utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. Difatti, sottolineava il Tribunale che i rapporti tra il Sindaco, in proprio e quale rappresentante della Società sopra enunciata, e la BCC si realizzavano in epoca di gran lunga successiva al rilascio dell'autorizzazione alla installazione del container, rendendo così difficile individuare il nesso richiesto per l'integrazione del reato.

Per quanto concerne, invece, l'aggiudicazione del bando per la tesoreria del Comune - indicata quale ulteriore utilità che la BCC assumeva all'esito dell'accordo corruttivo - il Tribunale evidenziava che nella Delibera di Giunta venivano indicati i criteri per l'aggiudicazione e approvata la Convenzione ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui la Delibera, trattandosi di un caso di urgenza, diveniva immediatamente esecutiva. Ebbene, trattandosi di una procedura aperta - scelta adottata per una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, pur sussistendo i presupposti per procedere anche con negoziazione diretta - il termine previsto per presentare l'offerta era di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando, riducibili a 15 per ragioni di urgenza debitamente motivate. Ebbene, nel

caso di specie, nel dicembre 2016 con Determina dell'Area economico finanziaria il Comune indicava la gara, indicando il valore del contratto in via presuntiva tenuto conto della gratuità dello stesso – quale parametro di riferimento per l'acquisizione del Cig – pubblicava il bando on line sul sito del Comune e sull'Albo pretorio Comunale e inviava lo stesso a diverse Banche. Per tali ragioni il Collegio evidenziava che ogni contestazione relativa alla tardività della comunicazione alle altre banche – quali possibili soggetti interessati a partecipare – perdeva già parte del suo carattere indiziario di una illecita finalità nella conduzione del procedimento amministrativo.

Infine, quanto al contributo previsto nel bando – ritenuto dalla Pubblica Accusa elemento inserito al fine di favorire la BCC – il Tribunale sottolineava che lo stesso era requisito di valutazione e non requisito per l'ammissione.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 52/2025, Ud. 12/06/2024, Dep. 05/08/2025

Deve trovare parziale accoglimento quanto preteso dalla Procura regionale, in quanto dagli atti di causa emerge la responsabilità dei convenuti - dipendenti della Regione Umbria in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Direzione regionale salute e coesione sociale - per mala gestio del Servizio accreditamento della Regione Umbria, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi dei danni da interruzione del nesso sinallagmatico e da disservizio.

Preliminarmente, la Corte affermava che le costituzioni di parte civile effettuate dalla Regione e dalla AUSL erano pienamente idonee ad interrompere la prescrizione, secondo le norme previste dall'art. 2943, secondo comma, c.c. e dall'art. 2945, commi primo e secondo, c.c.

Difatti, come statuito dalla Giurisprudenza, gli atti interruttivi di un giudizio e destinati a protrarsi nel tempo hanno - in ragione del disposto di cui all'art. 2945, secondo comma c.c. - oltre all'efficacia interruttiva istantanea - essendo indici della vitalità del diritto che si vuole far valere - anche un'efficacia permanente, per cui la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato, in senso sostanziale, la sentenza definitiva del processo, dato che la volontà interruttiva dell'attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio. Per tali ragioni, nel caso in esame, il Collegio affermava che la costituzione di parte civile della Regione e dalla AUSL nel processo penale determinava l'interruzione del corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale da giugno 2019 in poi, fino alla conclusione del giudizio penale con sentenza passata in giudicato e, pertanto, l'azione promossa dal Pubblico Ministero contabile risultava tempestiva ed ammissibile.

Nel merito, il Collegio riteneva provate le condotte illecite dei convenuti - tra cui il rilascio e poi l'omessa revoca delle autorizzazioni per il commercio all'ingrosso di farmaci a favore di alcune farmacie nonostante la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, l'esercizio da parte del Dirigente regionale - presso la Direzione regionale salute e coesione sociale - delle attività incompatibili di gestione delle farmacie e delle parafarmacie delle società di famiglia, presentando prima un'autocertificazione falsa ed omettendo poi di presentare le dichiarazioni annuali obbligatorie di aggiornamento - per la fattispecie della cattiva gestione del Servizio di accreditamento regionale. Le deduzioni dei convenuti, pertanto, non risultavano idonee a screditare la strumentalizzazione dei poteri pubblici ad essi affidati per interessi personali e favoritismi perseguiti mediante condotte penalmente rilevanti. In aggiunta, il Collegio evidenziava che la commissione di tali condotte appariva riconducibile al dolo contrattuale, atteso che dalle intercettazioni telefoniche si rilevava la consapevole e volontaria inosservanza dei doveri di servizio da parte dei tre convenuti, i quali agivano antepoendo i loro interessi illeciti a quelli dell'Istituzione che rappresentavano. Tuttavia, la Corte accoglieva la richiesta avanzata in via subordinata da uno dei convenuti al fine di circoscrivere la quantificazione del danno da interruzione del nesso sinallagmatico e di quello da disservizio al periodo di presunta partecipazione alla commissione dei reati-fine integranti le condotte causative delle spese indebite a carico del bilancio regionale.

Infine, il Collegio riteneva provata la responsabilità amministrativa di due dei convenuti collegata alla distrazione di fondi del CEAS Umbria, al fine di pagare le spese di trasloco di due enti privati. Difatti, la Corte evidenziava che il Comitato etico regionale dell'Umbria-CER Umbria veniva istituito presso un'azienda sanitaria individuata come capofila e con Delibera della Giunta venivano fissate le tariffe a carico degli sponsor per ottenere il parere del Comitato, da versare all'Azienda capofila, nonché le modalità di utilizzo dei fondi necessari al funzionamento del nuovo CER Umbria e della sua segreteria.

Pertanto, in ragione della missione istituzionale - tutela della salute dei cittadini e rispetto degli standard etici e scientifici previsti per la sperimentazione clinica dei nuovi medicinali - e delle caratteristiche di funzionamento dell'organismo indipendente - componenti nominati dalla Regione, in possesso di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità e, a livello locale, della Regione - la Corte condivideva la linea interpretativa della Procura regionale che inquadrava il CEAS Umbria tra gli enti pubblici in senso sostanziale, in quanto titolare di poteri pubblici e sottoposto a controllo pubblico in ragione dei rilevanti interessi generali affidati alla sua responsabilità. In conseguenza, la distrazione di fondi del CEAS Umbria per pagare le spese di enti privati, e non del Comitato, dava luogo ad una condotta illecita contrastante con le regole del D.M. 12 maggio 2006 e con il vincolo d'impiego esclusivo di tali proventi per coprire gli oneri di gestione del Comitato tecnico.

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 158/2025, Dep. 10/06/2025

Compete all'Agenzia delle Entrate provare l'inesistenza, oggettiva o soggettiva, di operazioni commerciali, prova che può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché sufficientemente gravi, precise e concordanti. Nella fattispecie, la natura di cartiera in capo alla società emittente era suffragata, tra l'altro, dal fatto che tale soggetto non aveva mai versato imposte, che operava in settori commerciali del tutto differenti da quello inerente alla fatturazione rilevata, che non si era occupato di trasporto e consegna delle merci fatturate in ordine alle quali, comunque, emergevano lacune e anomalie nei documenti di trasporto e nei mezzi utilizzati. In presenza della prova presuntiva spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

La non contestazione, da parte del contribuente, della natura di cartiera in capo all'emittente, è anch'essa elemento indiziario di per sé sufficiente a fornire prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 166/2025, Dep. 11/06/2025

Il giudice, nel motivare la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, che non sono state trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di *error in procedendo*, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite, ossia superate, per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Ciò, in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione statuito dall'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 qualora l'Ufficio ponga il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, anche facendo riferimento ad un P.V.C. già in precedenza consegnato al contribuente, che aveva presentato memorie difensive di cui poi l'accertamento teneva conto in motivazione unitamente ad altri riscontri.

In materia di fatture per operazioni inesistenti, anche nella forma della falsa fatturazione quantitativa o sovrapproduzione, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione documentata da fattura, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione come, ad esempio, lo strettissimo collegamento tra i soggetti economici coinvolti, la mancata tracciatura dei pagamenti, le divergenze contabili, l'irreperibilità dell'emittente all'indirizzo della sede. È onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire come reale un'operazione fittizia.

Il comma 5-*bis* dell'art.7 del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130/2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 186/2025, Dep. 24/07/2025

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, anche mediante presunzioni semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza. Ad esempio, in materia di frode nell'importazione di autoveicoli, l'immatricolazione avvenuta direttamente su richiesta dei clienti privati acquirenti che hanno poi disconosciuto le firme apposte sulle richieste di immatricolazione dichiarando di non conoscere i fornitori comunitari, il mancato versamento dell'IVA, le incongruenze nei numeri di telaio delle auto e nei documenti relativi alle immatricolazioni conservati nella contabilità dei cedenti, la natura di cartiera delle ditte italiane fornitrici, sono elementi sufficienti a suffragare l'accertamento. Spetta poi al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, fornendo una prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire come reale un'operazione fittizia.

FOCUS: MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le misure di prevenzione personali. In particolare, con riguardo alla revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, alla illegittimità del provvedimento emesso dal Questore di rimpatrio dell’imputato qualora sia carente dei suoi requisiti fondamentali; all’applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza in presenza delle condizioni previste dall’art. 4 del D.lgs. 159/2011; al rigetto dell’impugnazione avverso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza qualora sussistano i presupposti previsti dalla previsione contenuta nell’art. 4 del D.lgs. 159/2011 nonché la pericolosità sociale attuale dell’imputato; alla condanna dell’imputato che sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a persone con procedimenti penali venga trovato in più occasioni in compagnia di tali soggetti; alla responsabilità a titolo di dolo eventuale dell’imputato che violi le disposizioni di cui all’art. 75 co. 2 del D.lgs. 159/2011 inerenti alla sorveglianza speciale rendendosi irreperibile e non rispettando le prescrizioni di cui all’articolo in oggetto; ai poteri del giudice in ordine alla valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato espresso dal Questore; all’inquadramento del prevenuto che abbia realizzato reiteratamente condotte di maltrattamenti e atti persecutori nella categoria dei soggetti a pericolosità qualificata di cui all’art. 4 comma 1 lett. i *ter*) D.lgs. 159/2011 con conseguente applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; alla assoluzione dell’imputato dalla contestazione di cui all’art. 76 comma 3 del D.lgs. 159/2011 allorché non sussistano i presupposti di legittimità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 159/2011; alla non applicabilità della misura di prevenzione nei confronti dell’imputato quando la sua applicazione appaia incongrua e suscettibile di vanificare gli ottimi risultati raggiunti dal primo; alla rigetto della applicazione della misura di prevenzione personale quando la prognosi di pericolosità sociale dell’indiziato non può essere declinata in termini di attualità;

Con riguardo alla **revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale** si veda [Corte d’Appello, decreto n. 3/2022 ud. 06/07/2022 - deposito 16/08/2022](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non può essere revocata allorché si ritenga ancora sussistente il requisito di cui all’art. 1 lett. b) e c) del D.lgs. 159/2011 e cioè quando risultino elementi positivamente apprezzabili che possano far ritenere che il preposto ha vissuto o vive ancora con i proventi di attività delittuose o che sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, così come si veda [Corte d’Appello, decreto n. 4/2022 ud. 15/09/2021 - deposito 18/08/2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ribadito che non può essere revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del prevenuto quando risulta che costui sia del tutto indifferente agli obblighi che gli vengono prescritti sulla base delle condotte pregresse e di quelle poste in essere successivamente ai fatti oggetto del giudizio di applicazione della misura preventiva;

Con riferimento alla **illegittimità del provvedimento di rimpatrio dell'imputato emesso dal Questore** qualora sia carente dei suoi requisiti fondamentali si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 760/2022 ud. 28/06/2022 - deposito 28/06/2022](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno stabilito che in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità della fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3 d.lgs. 159/2011.

In merito **all'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza** in presenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 159/2011 si veda [Tribunale di Perugia, decreto n. 21/2020 - ud. 10/05/2022 - deposito 28/07/2022](#) in cui il Tribunale ha ribadito che è disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza quando risulti che il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose, in quanto appartenente a una delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 159/2011, purché sussista il triplice requisito della commissione abituale di delitti, della capacità di tali delitti di generare effettivamente profitti in capo al soggetto e della attitudine di tali illeciti a costituire l'unico reddito del soggetto o quanto meno una componente significativa di tale reddito;

In ordine al **rigetto dell'impugnazione avverso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** qualora sussistano i presupposti previsti dalla previsione contenuta nell'art. 4 del D.lgs. 159/2011 si veda [Corte d'Appello, decreto n. 1/2023, Ud. 14 dicembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023](#) in cui il Collegio ha rigettato l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ravvisando tutti i presupposti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 159/2011 ossia l'esistenza di sentenze irrevocabili di condanna nei suoi confronti e l'attuale pericolosità dello stesso esistendo numerosi procedimenti penali instaurati nei suoi confronti, alcuni dei quali ancora pendenti nonché la sussistenza di condotte reiterate di aggressioni fisiche e verbali nei confronti della vittima anche a seguito della emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a quest'ultima;

Quanto alla **condanna dell'imputato che sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a persone con procedimenti penali** venga trovato in più occasioni in compagnia di tali soggetti si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 271/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 17/05/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno accolto l'appello proposto dal Procuratore Generale sussistendo rilevando che egli, già gravato dalla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno e quindi socialmente pericoloso aveva continuato in più occasioni a frequentare soggetti aventi precedenti penali;

In relazione alla **responsabilità a titolo di dolo eventuale dell'imputato che violi le disposizioni di cui all'art. 75 co. 2 del D.lgs. 159/2011** inerenti alla sorveglianza speciale rendendosi irreperibile e non rispettando le prescrizioni di cui all'articolo in oggetto si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 60/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 28/06/2024](#) in cui il Collegio ha stabilito che viola le prescrizioni di cui all'art. 75 co. 2 D.lgs. 159/2011 l'imputato che, assoggettato a possibili controlli domiciliari da parte della p.g., non si attivi adeguatamente al fine di rendersi in concreto reperibile, rispondendo, in caso contrario, a titolo di dolo eventuale di tutte le conseguenze derivanti dall'esito negativo del controllo;

Con riguardo ai **poteri del giudice in ordine alla valutazione sulla pericolosità sociale dell'imputato espresso dal Questore** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 736/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 17/10/2024](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità;

In merito all'**inquadramento del prevenuto che abbia realizzato reiteratamente condotte di maltrattamenti e atti persecutori nella categoria dei soggetti a pericolosità qualificata di cui all'art. 4 comma 1 lett. i ter) D.lgs. 159/2011** con conseguente applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale si veda [Tribunale di Perugia, decreto n. 3/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 25/10/2024](#) in cui i Giudici di primo grado hanno applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti del proposto per aver realizzato una serie di gravi condotte caratterizzate dall'uso di violenza contro la ex coniuge quali quelle di atti persecutori e maltrattamenti, condotte commesse con finalità intimidatorie e in violazione del divieto di avvicinamento accessorio alla misura di prevenzione personale già applicata precedentemente;

Con riferimento alla **assoluzione dell'imputato dalla contestazione di cui all'art. 76 comma 3 del D.lgs. 159/2011** allorquando non sussistano i presupposti di legittimità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 159/2011 si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 607/2024 - Ud. 05/07/2024 - deposito 26/11/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che i presupposti di legittimità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 159/2011 sono costituiti dal divieto di rientro nel Comune da cui si viene allontanati e dall'intimazione a rientrare in quello di residenza, con conseguente illegittimità del provvedimento al verificarsi del difetto anche soltanto di una di tali prescrizioni;

In merito alla **non applicabilità della misura di prevenzione nei confronti dell'imputato quando la sua applicazione appaia incongrua e suscettibile di vanificare gli ottimi risultati raggiunti dal primo** si veda [Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto n. 14/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 30/10/2025](#) in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del preposto che nonostante fosse responsabile della commissione di reati da codice rosso in due procedimenti definiti con sentenza, tuttavia non sussisteva la sua attuale pericolosità sociale avendo lo stesso mutato il proprio stile di vita;

Con riguardo alla **rigetto della applicazione della misura di prevenzione personale quando la prognosi di pericolosità sociale dell'indiziato non può essere declinata in termini di attualità** si veda [Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto - Ud. 17/06/2025 - deposito 04/12/2025](#) in cui i Giudici di prime cure hanno specificato che deve essere rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale quando la prognosi di pericolosità sociale dell'indiziato non può essere declinata in termini di attualità. Al contrario, il vaglio negativo circa la pericolosità attuale del preposto non preclude l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - con sequestro e confisca delle partecipazioni sociali e dei beni immobili intestati all'indiziato - attesa la ritenuta pericolosità pregressa/storica dello stesso, caratterizzata da un illegittimo accumulo di ricchezza per il reimpiego di capitali illeciti.